

Sent. n. 347/23

Rep. n. 391/23

Liq. Contz. n. 11/23



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA**

Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonino La Malfa

- Presidente

dott. Angela Coluccio

- Giudice

dott. Fabio Miccio

- Giudice est

nel procedimento n. 756-1 2023
liquidazione controllata del patrimonio

p.u. per l'apertura della

promosso da

RITA GIANSAITI

Con l'avv. Restori

- Ricorrente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata
promosso dalla ricorrente in proprio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2
CCI;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di consumatore (trattasi
di insegnante elementare oggi in pensione) sicchè ai sensi del
combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI la
stessa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata
del proprio patrimonio;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata
non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento né l'assenza
di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, non essendo stata
riprodotta nel CCII la norma dettata dall'art. 14 quinquies comma 1
legge 3/2012, in ragione dell'estensione della legittimazione a
richiedere l'apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non
esistono ragioni plausibili per escludere dall'ammissione a detta

procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che nella relazione dell'OCC si legge quanto segue: "La sig.ra Giansanti addiveniva, nel luglio dell'anno 1997, alla separazione giudiziale e nell'anno 2015 al divorzio.

Il Tribunale, con la separazione, ha stabilito un assegno di mantenimento per i due figli che vivevano con la sig.ra Giansanti e l'assegnazione alla stessa della casa coniugale (di proprietà dell'Aeronautica Militare), nella quale tutt'ora vive (pagando tra affitto e spese condominiali circa € 800,00 mensili).

Poiché l'ex coniuge della sig.ra Giansanti non ha versato il mantenimento né si è interessato dei figli, la sig.ra Giansanti si è vista costretta a ricorrere alla procedura di pignoramento (durata quasi tre anni) il cui ricavato, poi, è stato destinato al pagamento delle spese legali negli anni maturate (viste le varie cause intentate dall'ex marito).

Il sovraindebitamento dell'odierna ricorrente ha origine da poco dopo la separazione giudiziale (avvenuta come detto nell'anno 1997), lavorando quest'ultima come insegnante elementare in ruolo da 5 anni, quindi con uno stipendio minimo iniziale, e non ricevendo l'assegno di mantenimento, e ciò l'ha costretta a rivolgersi, per la prima volta alla Banca Findomestic per un prestito (circa € 10.000). Da quel momento si è instaurato un "circolo vizioso" e ogni due anni circa la sig.ra Giansanti ha chiesto in passato un nuovo finanziamento per rimborsare quello scaduto.

Oltre al mancato versamento degli alimenti da parte dell'ex marito occorre sottolineare che negli anni l'odierna ricorrente è dovuta intervenire economicamente (e non) nell'aiuto dei figli (perdita del lavoro, malattie, separazioni, ecc.).

Con interessi e rate sempre maggiori è arrivata fino all'ultimo prestito con Findomestic di € 75.000,00 con rate mensili di € 868,90 (prestito estinguibile in 10 anni con pagamento regolare fino a giugno dell'anno 2022).

Oltre alla posizione debitoria sopra descritta v'è da aggiungere:

- un debito con ADER di circa € 3.000,00 dovuti a seguito della sentenza di divorzio, sentenza di divorzio (l'assegno divorzile di € 500,00 infatti determinava un aumento delle imposte sul reddito);

- € 1.500,00 con INDPAP relativi ad un piccolo prestito con scadenza a luglio 2023.

La situazione debitoria sopra descritta è divenuta insostenibile nel settembre 2020 quando la sig.ra Giansanti ha avuto accesso al pensionamento (con conseguente calo del proprio reddito) a nulla giovando il pagamento del TFR che in breve tempo, con rate mensili di oltre € 1.200,00, volgeva all'esaurimento.

Da quanto sopra esposto, l'incalzare dei debiti (visti anche gli alti tassi TAN e TAEG applicati dalle finanziarie) ed il venir meno delle risorse per farvi fronte ha ridotto la sig.ra Giansanti in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alla liquidazione controllata.",

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC nella persona del dott. Lanfranconi il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio,

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di Rita GIANSAANTI (C.F. GNS RTI 53E69 E958Y), nata il 29/05/1953 a Marino (RM) e residente in Roma (RM) via Piacentini n. 39;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona del dott. Alfonso Lanfranconi,
- 4) Ordina al ricorrente (se imprenditore) di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione (*salvo autorizzare debitore o terzi ad usare taluno di essi*);
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro **90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - entro **5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la eventuale determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. F) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente, al debitore ed al liquidatore nominato.

Roma, 5-6-23

Il Giudice Est.
dott. Fabio Miccio

Il Presidente
dott. Antonino La Malfa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 5/6/2023.

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
MARTA CRISTINA LEO